I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) n. 744/81 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché a norma dell'articolo 1 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra; che è quindi opportuno, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda per il periodo che va fino al 31 dicembre 1981, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1981, i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1981, i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato B sono ammessi all'importazione in Grecia a dazi doganali ravvicinati ai dazi indicati a lato di ciascuno dei suddetti prodotti, conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

3. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati «prodotti originari» i prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite nella decisione del consiglio di associazione n. 4/72 del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 (2), modificata dalla decisione n. 1/75 del 26 maggio 1975, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75 (3).

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del consiglio di associazione n. 5/72, del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/78, del 18 luglio 1978, allegata all regolamento (CEE) n. 2152/78 (4).

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.

(3) GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 253 del 15. 9. 1978, pag. 1.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Tale denuncia non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. A. van der KLAAUW

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.01	Pesci freschi (vivo o morti), refrigerati o congelati:	
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	ex q) altri:	
	— Pesci d'acquario	esenzione
	II. Filetti:	
	b) congelati:	
	ex 7. altri:	
	— di squali e di ippoglossi	10 %
	C. Fegati, uove e lattimi	5 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	ex V. altri (scampi, ecc.):	
	— Peurullus sp. p.	7 %
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati:	
	A. freschi:	
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre:	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	ex T. altri:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); meringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
	— Melanzane, dal 1° al 14 gennaio	9 %
	— altri, esclusi prezzemolo, zucche, zucchine e sedano, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	ex E. altri ortaggi e piante mangerecce:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	8 %
	— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)	essenzione
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
	B. altri	esenzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acajoù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	ex B. Banane:	
	— secche	6 %
08.02	Agrumi, freschi e secchi:	
	ex E. altri:	
	— Lime e limette (Citrus aurantifolia, var. lumio e var. limetta)	9,6 %
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	E. Noci di pecàn	esenzione
	ex G. altre, escluse le nocciole ed i pinoli	esenzione
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	E. altre	7 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.08	Bacche fresche:	
	F. altre	6 %
ex 08.09	Altre frutta fresche:	
	— Rosa canina	esenzione
	— Cocomeri, dal 1° novembre al 31 marzo	6,5 %
	— altri, esclusi i meloni e i cocomeri	6 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	ex B. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) e more	9 %
	C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium	8 %
	ex D. altre:	
	— Cotogne	11 %
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	7 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	4 %
	ex E. altre:	
	— Cotogne	4 %
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	E. Papaie	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè, succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	
	I. non torrefatto:	
	b) decaffeinato	9 %
	B. Bucce e pellicole	8 %
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	ex I. allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
	ex II. altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone	esenzione
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a):	
	a) greggi:	
	1. Olio di palma	2,5 %
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %
	II. altri:	
	a) Olio di palma:	
	1. greggio	4 %
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	B. altrimenti presentati	11 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	II. altri:	
	a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks)	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio:	
	— di selvaggina	9 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
	ex bb) non nominati:	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate:	
	bb) altre	16 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	12 %
	II. altri	16 %
	B. Salmonidi	4 %
	G. altre:	
	I. Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 %
	II. non nominati	10 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	10 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso:	
	B. altri:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	esenzione + em
	II. non nominate:	
	— Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad» ...	esenzione
	— altre	esenzione + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili	esenzione + em
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	ex H. altri, compresi i miscugli:	
	— Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex B. altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ...	7 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.04 *(segue)*	B. ex II. non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ...	7 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %:	
	ex b) altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex III. non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero	10 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	ex 8. altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli, polpe) ..	8 % + (P)
	9. Miscugli di frutta:	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi:	
	— Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri ...	12 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	ex 8. altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex dd) altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. II. c) 1. ex ee) Miscugli di frutta:	
	— Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, in cui nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	11 %
	2. di meno di 4,5 kg:	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %
	— Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, in cui nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:	
	III. altri:	
	ex a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	A. III. b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri . .	14 % + (P)
	ex 2. altri:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri . .	14 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:	
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto:	
	3. di limoni o di altri agrumi:	
	ex bb) altri, esclusi i succhi di limoni	13 %
	6. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) con zuccheri addizionati:	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	ex bb) altri:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	B. II. b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto:	
	7. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	4 % + em

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali la Grecia deve ravvicinare i dazi ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno dei suddetti prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti vivi:	
	A. Cavalli:	
	II. destinati alla macellazione (a)	2 %
	III. altri	12 %
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	b) altra	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	ex A. di piccioni domestici	7 %
	ex B. di selvaggina con pelo, congelate	esenzione
	C. altre:	
	ex I. Cosce di rane	esenzione
	II. non nominate	esenzione
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	e) Squali	4 %
	g) Ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	4 %
	ex q) altri:	
	— Pesci d'acquario	esenzione
	II. Filetti:	
	b) congelati:	
	ex 7. altri:	
	— di squali e di ippoglossi	10 %
	C. Fegati, uova e lattimi	5 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.02	Pesci secchi salati o in salamoia; pesci affumicati, cotti prima o durante l'affumicatura:	
	A. secchi, salati o in salamoia:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	d) Ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	10 %
	e) Salmoni salati o in salamoia	2 %
	ex f) Clupeiformi sp. p. in salamoia	8 %
	II. Filetti:	
	ex d) altri:	
	— Clupeiformi sp. p. in salamoia	10 %
	D. Farine di pesci	9 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, gelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	I. Aragoste	7 %
	II. Astici (Homarus sp. p.):	
	a) vivi	7 %
	b) altri:	
	1. interi	7 %
	2. non nominati	7 %
	III. Granchi e gamberi di acqua dolce	7 %
	IV. Gamberetti:	
	a) Pandalidi (Pandalidae sp. p.)	6 %
	ex c) altri:	
	— della famiglia Palaemonidae	6 %
	— della famiglia Penaeidae	6 %
	ex V. altri (scampi, ecc.)	
	— Peurullus sp. p.	7 %
	B. Molluschi, compresi i testacei:	
	II. Mitili	7 %
	IV. altri:	
	a) congelati:	
	1. Calamari:	
	aa) Ommastrephes sagittatus et Loligo sp. p.	4 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.03 *(segue)*	B. IV. a) 2. Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti	6 %
	3. Polpi delle specie Octopus	4 %
	4. altri	4 %
	b) altri:	
	1. Calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp. p.)	4 %
	2. non nominati	4 %
04.06	Miele naturale	25 %
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	6 %
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:	
	B. altri	esenzione
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:	
	A. Piume da letto e calugine:	
	II. altre	esenzione
	B. altri	esenzione
05.13	Spugne naturali:	
	B. altre	esenzione
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati:	
	A. freschi:	
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre:	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
	ex II. dal 1° novembre al 31 maggio:	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	ex T. altri:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
	— Zucche e zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio	9 %
	— altri, esclusi sedano e prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	ex E. altri ortaggi e piante mangerecce:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	8 %
	— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)	esenzione
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	B. altri:	
	I. Piselli, ceci e fagioli:	
	— Fagioli della specie «Phaseolus mungo» ..	esenzione
	— Ceci della specie «Cicer arietinum»	esenzione
	— altri	3 %
	III. non nominati:	
	— Piselli di Angola o ambrevado delle specie «Cajanus cajan»	esenzione
	— altri	3 %
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
	B. altri	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	ex B. Banane:	
	— secche	6 %
	D. Avocadi	6 %
	E. Noci di cocco	esenzione
	H. altri:	
	— Mangoste e guaiave	esenzione
	— Manghi	5 %
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	ex E. altri:	
	— Lime e limette (Citrus aurantifolia, var. Lumio e var. Limetta)	9,6 %
08.04	Uve, fresche o secche:	
	B. secche	esenzione
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	D. Pistacchi	esenzione
	E. Noci di pecàn	esenzione
	F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione
	ex G. altre, escluse le nocciole	esenzione
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	E. altre	7 %
08.08	Bacche fresche:	
	F. altre	6 %
ex 08.09	Altre frutta fresche:	
	— Rosa canina	esenzione
	— Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5 %
	— altre, esclusi i meloni e i cocomeri	6 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	ex B. Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus) e more	9 %
	C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium	8 %
	ex D. altre:	
	— Cotogne	11 %
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	7 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus)	4 %
	ex E. altre:	
	— Cotogne	4 %
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. Albicocche	5,5 %
	E. Papaie	esenzione
	ex G. altre:	
	— Tamarindi (baccelli e polpa)	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.01 *(segue)*	A. I. non torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	esenzione
	b) decaffeinizzato	9 %
	II. torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	12 %
	b) decaffeinizzato	13 %
	B. Bucce e pellicole	8 %
	C. Succedanei contenenti caffè	14 %
09.02	Tè:	
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	esenzione
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):	
	A. non tritati né macinati:	
	I. Pepe:	
	b) altro	5 %
	II. Pimenti:	
	c) altri	5 %
	B. tritati o macinati:	
	I. Pimenti del genere «Capsicum»	5 %
	II. altri	5 %
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo:	
	A. macinati	3 %
	B. altri	3 %
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	10 %
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:	
	A. non tritati né macinati:	
	II. altri:	
	a) Noci moscate	esenzione
	B. tritati o macinati:	
	I. Noci moscate	esenzione
	II. Macis	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:	
	A. non tritati né macinati:	
	I. di anice	esenzione
	II. di badiana	9 %
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:	
	b) altri:	
	2. non nominati	esenzione
	B. tritati o macinati:	
	I. di badiana	10 %
	III. altri	esenzione
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:	
	A. Timo:	
	I. non tritato né macinato:	
	b) altro	11 %
	II. tritato o macinato	13 %
	B. Foglie di alloro	13 %
	F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo:	
	I. non tritati né macinati	3 %
	II. tritati o macinati:	
	b) altri	4 %
11.04	Farine di legumi da granella, secchi, della voce n. 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8; farine e semole di sago e tuberi compresi nella voce n. 07.06:	
	A. Farine dei legumi da granella secchi della voce n. 07.05	4 %
	B. Faine delle frutta del capitolo 8:	
	I. di banane:	
	— denaturate (a)	esenzione
	— altre	4 %
	II. altre:	
	— Castagne e marroni	7,5 %
	— non nominati	5 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:	
	C. Semi da foraggio:	
	II. Trifoglio (Trifolium sp. p.)	esenzione
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	B. Radici di liquirizia	esenzione
	C. Fave tonka	esenzione
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
	C. Semi di carrube:	
	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati ...	esenzione
	II. altri	6 %
	D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	esenzione
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:	
	A. Resine di conifere	esenzione
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	A. Succhi ed estratti vegetali:	
	III. di quassia amara	esenzione
	IV. di liquirizia	esenzione
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	esenzione
	VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	esenzione
	VIII. altri:	
	a) medicinali	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
13.03 *(segue)*	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	ex I. allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
	ex II. altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
	C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	I. Agar-agar	esenzione
	II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube	esenzione
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):	
	A. Vimini:	
	II. altri	esenzione
	B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	esenzione
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:	
	A. Stearina solare e oleostearina:	
	II. altre	3 %
	B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	esenzione
	C. altri	5 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
	A. Grasso di lana greggio	esenzione
	B. altri	esenzione

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.)	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone	esenzione
	C. Olio di ricino:	
	II. altro	6 %
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a):	
	a) greggi:	
	1. Olio di palma	2,5 %
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %
	b) altri:	
	ex 2. non nominati:	
	— Olio di palmisti e di cocco ...	6,5 %
	II. altri:	
	a) Olio di palma:	
	1. greggio	4 %
	2. altro	12 %
	b) non nominati:	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	18 %
	2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	ex aa) greggi:	
	— Olio di palmisti e di cocco	7 %
	ex bb) altri:	
	— Olio di palmisti e di cocco	13 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	A. Acido stearico	2 %
	B. Acido oleico	5 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.10 *(segue)*	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione	esenzione
	D. Alcoli grassi industriali	6 %
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:	
	A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	esenzione
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	esenzione
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	16 %
	B. altrimenti presentati	11 %
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:	
	A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	esenzione
	B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:	
	II. altre	esenzione
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:	
	B. altre	esenzione
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	A. Degras	esenzione
	B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	II. altri:	
	a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks)	esenzione
	b) non nominati	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
16.02 *(segue)*	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio:	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
	ex bb) altre:	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate:	
	aa) di ovini o di caprini:	
	— di ovini	18 %
	— di caprini	16 %
	bb) altre	16 %
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:	
	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	1 %
	C. di 1 kg o meno	9 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	12 %
	II. altri	16 %
	B. Salmonidi	4 %
	ex F. Boniti e sgombri	19 %
	G. altre:	
	I. Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 %
	II. non nominati	10 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. Granchi	6,5 %
	ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere «Crangon sp. p.» e delle lumache	6 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum»	3 % + em con riscoss. mass. del 23 %
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	5 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
	D. altri	7 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato	11 %
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	9 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	10 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, di semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misure inferiori al 50 % in peso:	
	B. altre:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	esenzione + em
	II. non nominate:	
	— Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	esenzione
	— altre	esenzione + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	esenzione + em
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knäckebröd»	3 % + em con riscoss. mass. del 24 % + daf
	B. Pane azimo (Mazoth)	esenzione + em con riscoss. mass. del 20 % + daf
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	esenzione + em
	D. altri	5 % + em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices) ...	5 % + em
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	ex C. altri, esclusi «mixed pickles», pimenti o peperoni dolci	15 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	B. Tartufi	14 %
	D. Asparagi	20 %
	E. Crauti	15 %
	ex F. Capperi	12 %
	ex H. altri, compresi i miscugli:	
	— Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.03 *(segue)*	ex B. altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ...	7 % + (P)
	ex II. non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ...	7 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	B. Marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	19 %
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %:	
	ex b) altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.05 *(segue)*	C. ex III. non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di più di 1 kg:	
	— Mandorle, noci comuni e nocciole	12 %
	— altre	7 %
	II. di 1 kg o meno:	
	— Mandorle, noci comuni e nocciole	14 %
	— altre	8 %
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero	10 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	c) Uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	2. altre	25 %
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. I. d) 2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	e) altre frutta:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie	25 % + (P)
	ex 2. altre, escluse le ciliegie	25 %
	f) Miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 % + (P)
	2. altri	25 %
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	11 % + (P)
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	19 % + (P)
	4. Uve	18 % + (P)
	ex 8. altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli e polpe)	8 % + (P)
	9. Miscugli di frutta:	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi:	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	12 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. II. b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	11 % + (P)
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	20 % + (P)
	4. Uve	19 % + (P)
	ex 8. altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	9. Miscugli di frutta:	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi:	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri ...	12 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex dd) altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. II. c) 1. ex ee) Miscugli di frutta:	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	11 %
	2. di meno di 4,5 kg:	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	III. altri:	
	ex a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 %
	— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	A. III. b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ..	14 % + (P)
	— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 % + (P)
	ex 2. altri:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ..	14 %
	— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e di pomeli	8 %
	3. di limoni o di altri agrumi:	
	ex aa) con zuccheri addizionati:	
	— esclusi i succhi di limoni	13 %
	ex bb) altri:	
	— esclusi i succhi di limoni	13 %
	6. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) con zuccheri addizionati:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	B. II. a) 6. ex bb) altri:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
	7. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e di pomeli:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	8 % + (P)
	bb) altri	8 %
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %
	7. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 % + (P)
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	B. II. b) 7. ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
	8. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	ex A. Essenze di caffè	9 %
	B. Estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	esenzione
	C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	2 % + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
21.02 *(segue)*	D. Estratti di cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	6 % + em
21.03	Farina di senapa e senapa preparata:	
	A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di 1 kg o meno	esenzione
	II. di più di 1 kg	esenzione
	B. Senapa preparata	9 %
21.04	Salse; condimenti composti:	
	B. Salse a base di purè di pomodoro	6 %
	ex C. altri:	
	— prodotti a base di ketchup di pomodoro	8 %
	— altri, escluse le salse a base di olio vegetale	6 %
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
	A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	11 %
	B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8 %
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	5 % + em
	b) altri	5 % + em
	III. altri	10 %
	B. Lieviti naturali morti:	
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballagi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6 %
	II. altri	esenzione
	C. Lieviti artificiali preparati	4 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	4 % + em
	G. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:	
	— Cuori di palma	9 %
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:	
	A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	esenzione
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	6 %
22.03	Birra	14,5 %
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande:	
	C. Bevande alcoliche:	
	V. altri, presentati in recipienti contenenti:	
	ex a) due litri o meno:	
	— Tequila	1,30 UCE per % vol e per hl + 5 UCE per hl

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana, ciccioli:	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:	
	B. di legumi	3 %
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	B. non nominati	esenzione
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	A. Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	esenzione
	C. non nominati	6 %
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:	
	A. Sigarette	87 %
	B. Sigari e sigaretti	42 %
	C. Tabacco da fumo	110 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	45 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	19 %

Abbreviazioni

(P): significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelievi;

em: significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

daf: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti;

daz: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti.